

REGOLAMENTO

ACCESSO ED UTILIZZO DELL'AREA CANI

1. Ogni cane potrà accedere nella porzione di arenile appositamente riservata se identificato da microchip o se tatuato. I cani provenienti dall'estero devono essere in regola con le vaccinazioni antirabiche registrate sul relativo passaporto;
2. I cani devono risultare in regola con le periodiche profilassi vaccinali contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi) e profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti), fermo restando che non potranno essere portati nell'arenile cani con patologie di natura cardiovascolare;
3. Ogni cane prima di accedere alla spiaggia dovrà essere munito di collare antipulci o trattamento antiparassitario. Sulla spiaggia l'animale dovrà essere tenuto a guinzaglio di lunghezza non inferiore a 1,50 m stabilmente fissato a terra o a un paletto saldamente infisso nella sabbia tale da impedirne lo sfilamento;
4. Per i cani oggetto di prescrizioni restrittive ai sensi dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, "Ordinanza con tingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e del decreto del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 164 del 16.11.2009, è d'obbligo applicare la museruola e il guinzaglio. Chiunque detenga cani oggetto di prescrizioni restrittive di cui sopra, prima di accedere nell'arenile deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, diversamente non è permesso l'accesso nell'arenile.
5. L'accompagnatore dovrà avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini e dovrà inoltre sistemare un ciotola con acqua sempre presente e accessibile all'animale a cui deve essere data la possibilità di ripararsi all'ombra;
6. Eventuali deiezioni solide dovranno essere tempestivamente rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti a cura del proprietario, mentre le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare;
7. Non è consentita la balneazione dei cani nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata;
8. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà peraltro è riservata anche al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in calore;
9. Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a portare il cane fuori dalla spiaggia;
10. Il gestore dell'area attrezzata stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia col cane e ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per l'ottimale gestione del servizio;
11. I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per danni causati dai cani è unicamente del proprietario. Il personale interno vigilerà per il rispetto delle norme vigenti in materia;
12. In caso di inadempienza al presente regolamento il trasgressore dovrà abbandonare immediatamente l'area e in caso di inadempienza a norme di legge (ad esempio mancanza del microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc) la direzione inoltre si riserva la facoltà di contattare le competenti autorità amministrative e locali (Polizia Locale e U.L.S.S.).

